

DECRETO 21 luglio 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Shangai», reg. 11778.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17, (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 22 ottobre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004, con il quale è stato registrato in via provvisoria al n. 11778 il prodotto fitosanitario denominato «Shangai», contenente la sostanza attiva ethoxysulfuron, a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva ethoxysulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 3 febbraio 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente alla conferma della registrazione provvisoria del prodotto di cui trattasi, fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva in allegato I, alle condizioni stabilite dal suddetto decreto di inclusione);

Vista la nota dell'Ufficio del 21 marzo 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Viste le note pervenute in data 21 e 30 giugno 2005 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler produrre il prodotto in questione presso lo stabilimento dell'impresa estera Bayer Vietnam Ltd.-Bien Hoa City-Dong Nai Province-Vietnam;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013, la registrazione del prodotto fitosanitario denominato SHANGAI a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, registrato al n. 11778 con decreto del 22 ottobre 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 22 marzo 2004, con la composizione e alle condizioni indicate nella etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Bayer Cropscience GmbH, Wolfenbuttel-Germania; Bayer Vietnam Ltd.-Bien Hoa City-Dong Nai Province-Vietnam e confezionato nello stabilimento dell'impresa Isagro S.p.a. in Aprilia (Latina).

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

SHANGAI®

Etichetta/foglio illustrativo

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SHANGAI®

Composizione su 100 g:

ethoxysulfuron 60 g

Coformulanti quanto basta a 100 g

Frase di Rischio

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

Non gettare i residui nelle fognature.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1**Registrazione n° 11778 del 22/10/2003 del Ministero della Salute****Officine di produzione:**


Bayer CropScience GmbH, Fancoforte s/Meno - Germania.

Bayer Vietnam Ltd. - Bien Hoa City - Dong Nai Province - Vietnam

ISAGRO S.p.A. - Aprilia (LT) (confezionamento terminale)

Contenuto netto: 100 - 200 - 500 g

PARTITA N.

**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE****INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

Consultare un Centro Antiveneni**CARATTERISTICHE**

Shangai è un erbicida sulfonilureico per il diserbo del riso in post-emergenza.

Piante infestanti sensibili: *Alisma plantago-aquatica* (cuochiaio), *Butomus umbellatus* (fiorone), *Potamogeton natans* (brasca comune), *Cyperus* spp. (ciperi), *Schoenoplectus maritimus* (cipollino), *Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus* (quadrettone), *Ammania coccinea* (ammania), *Heteranthera reniformis* (eterantera bianca) risulta parzialmente sensibile.

I migliori risultati in termini di efficacia erbicida si ottengono intervenendo su infestanti piccole ed in attiva crescita.

Modalità d'azione

Shangai viene assorbito per via fogliare; l'infestante trattata subisce immediatamente un arresto di sviluppo, con graduale comparsa di macchie clorotiche che si estendono sino a determinare la morte dell'infestante nel giro di 3 settimane dall'applicazione.

Dosi e modalità d'impiego

Shangai si impiega alla dose di 100 g per ettaro, diluito in circa 350 l/ha d'acqua, in condizioni di risaia non sommersa; il trattamento deve essere eseguito in post-emergenza della coltura e delle infestanti, da 20 a 40 giorni dopo la semina.

L'applicazione erbicida darà i migliori risultati, se l'acqua verrà reimmessa nelle camere circa 3 giorni dopo il trattamento. Proseguire con la normale gestione dell'acqua di sommersione, evitando l'apertura dello scarico del bacino per almeno 2 settimane dopo l'applicazione.

Compatibilità

Shangai in linea di massima è compatibile con i più comuni erbicidi impiegati in risaia.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**Fitotossicità**

Evitare di colpire direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree adiacenti. I cereali non vengono danneggiati da un'eventuale deriva. Non lavare l'attrezzatura vicino a colture o piante sensibili; non usare l'acqua delle camere trattate per irrigare colture diverse dal riso.

Preparazione della soluzione

Sciogliere il prodotto in poca acqua, quindi versarlo nella botte contenente metà dell'acqua necessaria e portare al volume desiderato mantenendo costantemente l'agitatore in funzione.

Avvertenze per l'uso:

- applicare il prodotto su coltura in buone condizioni vegetative, evitare trattamenti su riso già danneggiato da precedenti interventi erbicidi, da attacchi di insetti o malattie fungine.
- dopo ogni trattamento è necessario eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio o dalla pompa, operando come segue:
 - 1) Svuotare completamente il serbatoio.
 - 2) Riempire di nuovo la botte con acqua pulita, risciacquare serbatoio, pompa e barre e svuotare nuovamente l'attrezzatura.
 - 3) Riempire il serbatoio con acqua pulita, aggiungere ammoniaca per uso domestico (soluzione al 6%) nella misura di 0,5 l/hi di acqua. Risciacquare pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti. Svuotare completamente.
 - 4) Ripetere nuovamente l'operazione descritta al punto 3).
 - 5) Rimuovere le tracce d'ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
 - 6) Filtri e ugelli devono essere rimossi e lavati separatamente con la stessa soluzione a base di ammoniaca.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenze

Da non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade

Bayer CropScience

® marchio registrato ISAGRO

15.06.05

SHANGAI®

Erbicida di post-emergenza per il riso, in formulazione granuli idrodispersibili

SHANGAI®**Composizione su 100 g:**ethoxysulfuron 60 g
Coformulanti quanto basta a 100 g**Fasi di Rischio**

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di PrudenzaConservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Non gettare i residui nelle fognature.

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - viale Certosa 130 - 20156 Milano - Tel. 02/3972.1**Registrazione n° 11778 del 22/10/2003 del Ministero della Salute****Contenuto netto:** 100 g


PARTITA N.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smatire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

**PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE** Bayer CropScience
© Marchio registrato ISAGRO

15.06.05

05A07892

DECRETO 22 luglio 2005.

Ripristino della validità del decreto 28 dicembre 2004 di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù», in Pontremoli.**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2004, n. 3584 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù» di Pontremoli (Massa) in quanto il sindaco del comune di Pontremoli, titolare del decreto di riconoscimento, non ha trasmesso, entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese

prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che il Sindaco del comune di Pontremoli ha provveduto a trasmettere, contestualmente, le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese previste dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche previste dal medesimo art. 17, comma 3, per la verifica annuale del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale;

Visto che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 giugno e del 6 luglio 2005, ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta certificazione analitica;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte della Virtù» di Pontremoli (Massa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.